

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1821

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VILLONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1995 (*)

Modifica dell'articolo 159 del codice penale

() Testo non rivisto dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il prolungarsi dell'astensione degli avvocati ha creato un contesto nel quale si evidenzia l'opportunità di un intervento del legislatore. Il susseguirsi di rinvii, nell'ambito di processi che spesso hanno fortemente colpito la pubblica opinione per la natura dei soggetti coinvolti o dei reati contestati, desta un giustificato allarme circa la possibilità del compiersi del termine posto dalla legge per la prescrizione dei reati. Se tale evento si verificasse, ne verrebbe certo indebolito lo sforzo di ripristino della legalità che negli ultimi anni è stato posto in essere, con risultati già positivi, ma non ancora conclusivi.

Non si vuole con questo sostenere che siffatto risultato sia negli intenti della classe forense. Senza voler entrare nel merito della natura dell'astensione del difensore, e del riconoscimento o meno a tale astensione di una copertura costituzionale, si deve comunque prendere atto che alla base dell'astensione medesima vi sono certamente anche motivazioni di rilievo non marginale, e degne di attenzione. Ma è al-

trettanto certo che, al di là delle intenzioni, il prolungarsi dell'astensione possa dare concretamente luogo ai timori sopra indicati, ed arrecare un danno non reversibile agli interessi della giustizia.

Per questo, la proposta che si presenta non mira a disciplinare l'astensione in sé: a questo dovrebbe porsi mano con una riflessione più ampia e attraverso il confronto con tutti gli interessati. Si intende, invece, unicamente scongiurare un effetto che nessuno può volere: primo fra tutti il difensore che si astiene. Si dispone, infatti, la sospensione del corso della prescrizione nella fase dell'udienza preliminare ed in quella del giudizio, utilizzando una formulazione coincidente con quella già presente nell'articolo 304, comma 1, lettera b), codice di procedura penale per la sospensione dei termini della custodia cautelare. In tal modo si sgombra il campo da un elemento che può solo far danno alla serena e ponderata valutazione su cui fondare - eventualmente - una compiuta proposta di regolamentazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 159 codice penale è inserito il seguente:

«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nella fase dell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza camerale e il dibattimento sono sospesi o rinviati a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori (105, 420, 421, 484), che rendano privi di assistenza uno o più imputati».

